

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 5 Aprile 2012

**COS12110
SM**

Oggetto: Costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto del mese di Febbraio 2012. Determinazione dell'Osservatorio per l'autotrasporto.

L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, riunitosi in data odierna, ha aggiornato i costi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nello scorso mese di Febbraio dal Ministero dello Sviluppo economico, pari a 1,693 €/litro; questo prezzo è stato poi depurato dall'Iva e dall'ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton). I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti nel corrente mese di **Marzo**.

I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le ulteriori, seguenti, classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton:

1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazione di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno, in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore.
10. trazione di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.

Anche per questo mese, l'aggiornamento ha riguardato il costo chilometrico del gasolio e la relativa quota di incidenza sul totale, mentre non ha coinvolto gli altri costi per i quali, a norma di Legge (art.83 bis, comma 2 della Legge 133/2008 e ss modifiche), detto aggiornamento deve avvenire il quindicesimo giorno dei mesi di Giugno e Dicembre.

I costi minimi di esercizio esposti nella parte destra delle tabelle si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall'art.2 del D.lgvo 286/2005. In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra, con la conseguenza che si deve far riferimento a questi ultimi quando il contratto di trasporto venga stipulato:

- tra un committente non iscritto all'Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);

- tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell'art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo.

La tabella con i nuovi costi elaborati dall'Osservatorio, è disponibile al link sotto riportato.

Cordiali saluti.